



FAQ – TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

(Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

(6 febbraio 2024)

In considerazione delle richieste di chiarimenti finora pervenute sull'applicazione della nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, anche al fine di poter assicurare una uniforme applicazione sull'intero territorio regionale, la competente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ritiene necessario pubblicare una prima raccolta di FAQ.

Le stesse saranno costantemente integrate ed aggiornate sulla base delle esigenze rilevate in fase di attuazione o dei nuovi indirizzi/orientamenti ed interpretazioni che dovessero emergere.

1. Le Convenzioni sono soggette all'imposta di bollo?

Sì, ai sensi dell'art. 2, Tab. all. A, DPR 642/1972, le convenzioni, in quanto scritture private, sono soggette all'imposta di bollo, fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso decreto (artt. 16 e 27bis Tab. B), nonché dall'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017.

L'imposta di bollo è dovuta solo sulla convenzione e non anche sul Progetto formativo individuale (d'ora innanzi PFI) e sulla eventuale altra documentazione allegata. Essa è, di norma, a carico del soggetto ospitante; qualora necessario, si ritiene possibile, mediante addendum contestualmente sottoscritto dalle parti, specificare nella Convenzione che l'onere del pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a carico del soggetto ospitante.

In caso di convenzioni sottoscritte tra Enti pubblici l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 16, Tab. all. B, DPR 642/1972 riguarda esclusivamente i soggetti espressamente elencati (cfr Interpello AdE 495/2020), ed opera soltanto qualora entrambi le parti contraenti siano esenti dall'imposta di bollo. Tuttavia, se una delle parti contraenti è rappresentata dall'Università, è comunque dovuta l'imposta di bollo e non opera l'esenzione.

Se il soggetto ospitante è esente dall'imposta di bollo in virtù di norme speciali (es. i casi di cui all'art. 27bis, tab. all. B D.P.R. 642/1972 o dall'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017), mediante dichiarazione o addendum, dovrà essere riportato nella Convenzione il riferimento normativo che dispone l'esenzione.

2. Le persone minorenni possono svolgere tirocini extracurriculari?

Sì, ma solo qualora appartengano ad una delle categorie indicate all'art. 2, comma 1, lett. da a) ad h), ed abbiano assolto al "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" di cui al D.lgs 76/2005, vale a dire qualora abbiano conseguito un titolo di studio pari ad una qualifica almeno triennale prima dei 18 anni. Per i maggiorenni il diritto-dovere di istruzione e formazione si intende assolto al raggiungimento della maggiore età, quindi a prescindere dal conseguimento di un titolo di studio.

Nel caso di tirocini a favore di soggetti minorenni il PFI deve essere altresì sottoscritto dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

3. Possono essere attivati tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate?

No, non è possibile attivare tirocini extracurriculari in favore di soggetti che abbiano già sostenuto l'esame abilitante o qualificante per l'esercizio di una professione, sia essa ordinistica o regolamentata, qualora l'attività formativa di tirocinio sia riferita ad "attività riservate alla professione".

4. È possibile ripetere una esperienza di tirocinio per lo stesso profilo professionale?

Sul presupposto che il percorso formativo di tirocinio costituisce una misura di politica attiva finalizzata all'arricchimento delle conoscenze ed all'acquisizione di competenze professionali -



tecniche e trasversali - con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, la ripetizione dell'esperienza di tirocinio per lo stesso profilo professionale è sempre vietata qualora riguardi lo stesso soggetto ospitante; qualora riguardi invece un diverso soggetto ospitante, può essere consentita, previa valutazione sulla effettiva necessità da parte del soggetto promotore - in qualità di responsabile della qualità del tirocinio da attivare - ma solo laddove le conoscenze, le abilità e le competenze previste nel PFI risultino complementari e/o integrative, e non risultino già acquisite ed attestate in precedenti esperienze formative di tirocinio, ovvero in precedenti esperienze lavorative.

Resta fermo il divieto di svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, anche se riguardanti differenti profili professionali, salva l'eventuale ipotesi di ripetibilità prevista per i *tirocini di inclusione sociale e di riabilitazione*.

5. **Il divieto per il soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo tirocinante si estende anche ai tirocini curriculari?**

No, in linea generale, il divieto trova applicazione solo per i tirocini extracurriculari, in quanto i tirocini curriculari hanno una regolamentazione ed una finalità differente.

Tuttavia, ai fini della eventuale promozione del tirocinio extracurricolare, nonché, soprattutto, della definizione degli obiettivi formativi e della determinazione della durata complessiva del percorso formativo extracurricolare da attivare, è rimessa al soggetto promotore ogni valutazione in merito alle conoscenze e competenze già acquisite dal tirocinante anche nel corso della suddetta esperienza formativa curricolare.

6. **È possibile svolgere un tirocinio se si ha in corso un rapporto di lavoro?**

Sì, ferma restando la valutazione del soggetto promotore in ordine alla relativa opportunità, è consentita l'attivazione di un percorso formativo di tirocinio extracurricolare anche nei confronti dei soggetti già occupati, a condizione che il cumulo tra orario di lavoro svolto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (comprensivo di eventuale lavoro straordinario) e impegno orario settimanale in attività formativa di tirocinio risulti conforme ai principi e ai limiti di orario massimo settimanale di cui al D.lgs. 66/2003 e s.m.i. (ossia non risulti superiore alle 48 ore complessive), e che, comunque, l'attività formativa di tirocinio non riguardi conoscenze e competenze già acquisite dal tirocinante in occasione di altre esperienze formative o lavorative.

Nel caso di lavoro subordinato con minorenni o di lavoro autonomo, invece, il complessivo impegno orario massimo settimanale non può essere superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.

Inoltre, il tirocinio non può essere attivato presso il soggetto ospitante con il quale risulta già occupato il tirocinante. Allo stesso modo resta fermo il divieto di attivare tirocini nei confronti di un soggetto che abbia avuto, con il medesimo soggetto ospitante, precedenti rapporti di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (di natura subordinata o autonoma) nei 24 mesi precedenti l'attivazione del percorso formativo di tirocinio.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

7. **È possibile attivare un tirocinio per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi?**

No, un tirocinio per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, che non necessitano quindi di un periodo formativo, può essere attivato solo in presenza di specifiche finalità (es. tirocini con finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale, etc) o di particolari esigenze personali (es. tirocini rivolti a soggetti con disabilità o svantaggiati).

Per la valutazione dei profili professionali elementari si può fare riferimento alla descrizione dei profili professionali presenti nel CCNL applicato dal soggetto ospitante.



In ogni caso, la valutazione in merito alla attivazione di un percorso formativo di tirocinio extracurricolare da parte del soggetto promotore deve comunque tener conto che la finalità principale (ad esclusione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione rivolti a persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali) è rappresentata dalla necessità di consentire al tirocinante l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali - con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo - e che tale valutazione quali-quantitativa è condizionata dalle conoscenze e competenze professionali - tecniche e trasversali - già sviluppate ed acquisite dal tirocinante (anche nell'ambito di precedente percorso formativo curricolare o extracurricolare, nonché in precedenti esperienze lavorative) e dagli obiettivi formativi da conseguire.

8. **Esiste un limite (minimo e massimo) di impegno orario settimanale nell'attività di tirocinio?**

Fermo restando che la definizione dell'impegno orario in attività formativa di tirocinio (insieme alla durata) è frutto di una valutazione congiunta del soggetto promotore e del soggetto ospitante, e deve essere congruamente determinato/a tenendo conto anche delle conoscenze e competenze (in entrata) già acquisite dal tirocinante e degli obiettivi formativi da conseguire, l'impegno orario massimo settimanale in attività formativa di tirocinio non può essere comunque superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.

Lo stesso limite massimo di impegno orario su base settimanale deve essere rispettato anche in caso di contemporaneo svolgimento di più tirocini da parte dello stesso tirocinante, purché svolti presso soggetti ospitanti diversi.

Con riferimento invece all'impegno orario minimo settimanale, pur in assenza di indicazioni da parte della regolamentazione regionale, al fine di non snaturare la finalità formativa dello strumento, è rimessa alla valutazione delle parti individuare un impegno orario minimo settimanale che risulti coerente con l'obiettivo di consentire comunque al tirocinante di poter acquisire le necessarie conoscenze, abilità e competenze proprie del profilo professionale oggetto dell'attività formativa di tirocinio.

9. **Qualora nella stessa unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio il soggetto ospitante abbia effettuato licenziamenti, collettivi o individuali per g.m.o., è possibile attivare tirocini?**

Sì, ma solo qualora le attività formative oggetto di tirocinio specificate nel PFI non risultino equivalenti a quelle svolte dai lavoratori interessati da licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo - con esclusione del licenziamento per fine appalto nei casi in cui trova applicazione la clausola sociale e l'appaltatore subentrante abbia provveduto all'assunzione di tutto il personale in forza al momento del subentro - effettuati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio. In presenza di particolari situazioni, resta tuttavia salva ogni diversa previsione, qualora concordata nell'ambito di specifici accordi collettivi sindacali.

Per la determinazione delle attività equivalenti si rinvia a quanto previsto dal CCNL di riferimento del soggetto ospitante.

10. **Qualora nella stessa unità operativa di attivazione del tirocinio il soggetto ospitante abbia in corso interventi straordinari di CIGS o altri trattamenti straordinari previsti dai Fondi bilaterali, è possibile attivare tirocini?**

Sì, ma solo qualora le attività formative oggetto di tirocinio specificate nel PFI non risultino equivalenti a quelle svolte dai lavoratori interessati da riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, con intervento di strumenti di CIGS, anche in deroga, o di altri trattamenti straordinari previsti dai Fondi bilaterali, in atto presso la stessa unità operativa di attivazione del tiro-



cinio. In presenza di particolari situazioni, resta tuttavia salva ogni diversa previsione, qualora concordata nell'ambito di specifici accordi collettivi sindacali.

Per la determinazione delle attività equivalenti si rinvia a quanto previsto dal CCNL di riferimento del soggetto ospitante.

11. La modulistica approvata (Convenzione, Progetto formativo individuale, etc) può essere integrata e/o personalizzata con l'inserimento dei loghi del soggetto promotore?

Sì, sulla modulistica in uso approvata è consentito inserire i loghi del soggetto promotore.

Inoltre, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente in materia, in presenza di specifiche esigenze finalizzate ad assicurare la migliore efficacia del percorso formativo di tirocinio, è facoltà dei soggetti che sottoscrivono la convenzione o il PFI integrarne eventualmente il contenuto minimo definito nella modulistica approvata mediante addendum contestualmente sottoscritto dalle parti nella stessa data.

Allo stesso modo, qualora utilizzata, sempre nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente in materia, mediante addendum è consentita l'integrazione della ulteriore modulistica in uso.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda comunque a quanto eventualmente stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

12. In che modo i soggetti promotori possono effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di accesso dei tirocinanti e, soprattutto, sui requisiti richiesti al soggetto ospitante (es. rispetto obblighi L. 68/99, limiti numeri per quote contingentamento, condizioni per applicazione regime premialità, etc)?

In qualità di garante della qualità e regolarità del tirocinio, prima della attivazione del tirocinio, è compito del soggetto promotore assicurare al soggetto ospitante il necessario supporto e una idonea e dettagliata informativa sulle condizioni ed i limiti previsti dalla regolamentazione regionale per l'attivazione del tirocinio (es. limiti numerici contingentamento, divieti, premialità, etc), nonché sui successivi adempimenti richiesti per la gestione (es. formazione sulla sicurezza, obblighi vari, monitoraggio in itinere, tutoraggio, etc).

Rientrando quindi nei compiti del soggetto promotore verificare il ricorrere dei presupposti e delle condizioni per l'attivazione del tirocinio, è rimessa allo stesso soggetto la scelta sulle modalità e sugli strumenti ritenuti più idonei, potendo fare ricorso, qualora necessario, anche allo strumento delle dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 rese dal soggetto ospitante, potendo utilizzare in tal caso anche la modulistica resa disponibile.

Pertanto, in caso di soggetto promotore pubblico, si procederà tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 e smi del soggetto ospitante, sulle quali, ai sensi dell'art. 71, le suddette amministrazioni procederanno ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

I soggetti promotori privati, invece, qualora dovessero consentire l'utilizzo delle suddette dichiarazioni sostitutive da parte del soggetto ospitante, procederanno a richiedere le informazioni utili alla loro verifica alle amministrazioni competenti.

Gli strumenti e le modalità sopra richiamate si estendono anche alla verifica sul possesso dei requisiti di accesso previsti per i tirocinanti.

13. Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi fascia oraria?

No, costituendo il tirocinio un'attività formativa, seppur in un contesto lavorativo, il suo svolgimento deve avvenire in fascia oraria diurna, salvo che la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di svolgimento dell'esperienza formativa non giustifichino l'utilizzo anche in fascia oraria serale. In assenza di specifiche definizioni da parte del CCNL di riferimento, ivi incluso il contratto aziendale o i regolamenti aziendali, per fascia serale si intende la fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e la fascia oraria notturna.

L'attività formativa di tirocinio è sempre vietata nella fascia oraria notturna, come definita dal



CCNL di riferimento. Qualora la suddetta fascia oraria definita dal CCNL di riferimento non rientri in una delle fasce orarie specificate all'art. 3, comma 9, si dovrà comunque fare riferimento ad una delle seguenti fasce orarie: fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino seguente, oppure dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del mattino seguente.

Qualora il tirocinio sia rivolto a minorenni il rispetto della fascia oraria notturna deve comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente (artt. 15-17 della L. 977/1967).

14. Come vanno calcolati i limiti numerici previsti dall'art. 5, comma 4, per l'attivazione dei tirocini presso uno stesso soggetto ospitante?

L'art. 5, comma 4, prevede che in ciascuna unità operativa possono essere ospitati contemporaneamente:

- ✓ 1 tirocinante nelle unità operative fino a 5 dipendenti computabili, comprese quelle senza dipendenti;
- ✓ 2 tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti computabili compreso tra 6 e 20;
- ✓ non più del 10% di tirocinanti nelle unità operative con più di 20 dipendenti computabili; in tal caso è consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

Per il conteggio dei dipendenti si deve tener conto esclusivamente del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato - quest'ultimo, solo qualora il termine sia posteriore alla data di fine tirocinio - con esclusione degli apprendisti e con calcolo pro-quota per i dipendenti con orario part-time. Il suddetto conteggio va effettuato con riferimento alla unità operativa di riferimento ed al momento dell'attivazione di ciascun tirocinio.

Per "unità operativa" di riferimento si intende la sede operativa di svolgimento dell'attività formativa di tirocinio.

15. Nel calcolo della quota di contingentamento numerica vanno considerati tutti i tirocini?

Non concorrono ai limiti numerici di cui all'art. 5, commi 4 e 5, oltre ai tirocini curriculari, anche i tirocini extracurriculari attivati in deroga nell'ambito del sistema della premialità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5, nonché quelli attivati a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, L. 68/99, ed i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione rivolti a persone già prese in carico dai servizi pubblici istituzionalmente competenti.

16. Come va applicato il sistema della premialità previsto dall'art. 5, commi 7 e 8, L.R. 26/2023?

La premialità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 - che consente ai soggetti ospitanti di attivare, in deroga, una quota aggiuntiva di tirocini rispetto agli ordinari limiti numerici previsti - trova applicazione qualora i soggetti ospitanti abbiano assunto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata di almeno 6 mesi, e con orario settimanale almeno pari al 50 % dell'orario previsto dal CCNL applicato, una percentuale variabile dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti. La verifica del requisito viene effettuata al momento dell'attivazione del tirocinio (in deroga), prendendo a riferimento i tirocini extracurriculari terminati/conclusi negli ultimi 24 mesi presso l'unità operativa di riferimento.

Entro la quota massima di premialità l'assunzione di un tirocinante può essere computata una sola volta, ed è possibile beneficiare di nuova premialità solo qualora siano stati assunti ulteriori tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

Il soggetto promotore, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste per la relativa applicazione, anche tramite il supporto dei Servizi pubblici per l'impiego, dovrà riportare nel campo ulteriori informazioni del PFI l'indicazione che il tirocinio è attivato in regime di premialità.

17. È possibile prorogare un tirocinio?

Sì, nel rispetto dei limiti massimi di durata complessiva previsti dall'art. 3.



È possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo previsto.

La proroga rappresenta una ipotesi di prolungamento della durata dell'esperienza di tirocinio indicata nel PFI sottoscritto, finalizzata esclusivamente a consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi originariamente previsti nel PFI.

Ai fini della proroga non è necessario sottoscrivere un nuovo PFI, e la integrazione al PFI può avvenire mediante la compilazione, da parte del soggetto ospitante, della modulistica in uso per la richiesta di proroga; la suddetta richiesta deve essere preventivamente accettata dal tirocinante - costituendo parte integrante del PFI sottoscritto - ed adeguatamente motivata, nonché deve essere trasmessa al soggetto promotore almeno 10 giorni prima della scadenza prevista, ai fini della valutazione sulla effettiva opportunità e congruità della richiesta conseguente alla preventiva autorizzazione da parte dello stesso soggetto promotore.

Qualora con la proroga del tirocinio si superi il limite massimo complessivo dei sei mesi, salvi i casi dei tirocini a favore dei soggetti richiamati all'art. 3, comma 5 (che possono prevedere una durata anche superiore ai sei mesi), l'eventuale autorizzazione alla proroga da parte del soggetto promotore deve essere preventivamente verificata e validata da parte del CPI territorialmente competente o dell'EB secondo le modalità operative in uso.

In caso di prolungamento del termine originario per recupero dell'eventuale periodo di sospensione (che, pur non essendo computato ai fini della durata complessiva, si configura pur sempre come una prosecuzione/proroga della scadenza del progetto formativo), deve essere utilizzato il modello di comunicazione di sospensione.

Resta fermo l'obbligo della comunicazione obbligatoria telematica mediante Unilav con le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente in materia di proroga del tirocinio, nonché l'obbligo di aggiornare, qualora scadute, le coperture assicurative ed Inail.

18. In cosa consiste il rinnovo del tirocinio?

Il rinnovo del tirocinio previsto dall'art. 3, comma 8, che è consentito una sola volta, deve avvenire senza soluzione di continuità con il tirocinio in corso e nel rispetto del limite di durata massima previsto dall'art. 3, comma 3.

La richiesta di rinnovo deve essere formulata preventivamente ed essere inviata al soggetto promotore, almeno 10 giorni del termine di scadenza originariamente fissato o successivamente prorogato, per la relativa autorizzazione, che deve avvenire previa presentazione di un nuovo PFI integrativo contenente le competenze ulteriori da acquisire rispetto a quelle già maturate nell'ambito del tirocinio in corso, che possono riguardare anche un altro profilo professionale o AdA, purché rientranti nel medesimo settore economico-professionale. Il rinnovo, pertanto, presuppone sempre la sottoscrizione di un nuovo PFI integrativo.

Qualora con il rinnovo, comprensivo della durata originaria del progetto formativo e dell'eventuale proroga, venga superato il limite massimo complessivo dei sei mesi, salvi i casi dei tirocini a favore dei soggetti richiamati all'art. 3, comma 5 (che possono prevedere una durata anche superiore ai sei mesi), l'integrazione del nuovo PFI deve essere preventivamente verificata e validata dal CPI o dall'Ente bilaterale, prima della eventuale autorizzazione da parte del soggetto promotore.

Resta fermo l'obbligo della comunicazione obbligatoria telematica mediante Unilav con le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente, nonché l'obbligo di aggiornare, qualora scadute, le coperture assicurative ed Inail.

19. E' possibile applicare il nuovo regime della proroga e/o rinnovo anche ai tirocini attivati sulla base della precedente disciplina e conclusi successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina?

No. La nuova disciplina in materia di proroghe e rinnovo può trovare applicazione solo per i tirocini regolamentati dalla nuova disciplina, ossia per i tirocini avviati a partire dal 28 novembre 2023.



20. Quale è la procedura per l'eventuale innalzamento della durata massima fino a 12 mesi?

Ferme restando le maggiori durate complessive previste per alcune categorie di soggetti (es. svantaggiati, disabili, etc), l'innalzamento della durata massima da 6 (sei) mesi fino a 12 (dodici) mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo, è subordinato alla preventiva validazione dell'integrazione del PFI (per proroga o rinnovo) da parte di CPI o EB, e trova applicazione solo per i tirocini regolamentati dalla nuova disciplina, ossia per i tirocini avviati a partire dalla data del 28 novembre 2023.

La modulistica e le modalità organizzative per la richiesta di validazione da parte dei CPI o EE.BB. saranno oggetto di specifica disposizione in corso di definizione.

21. Come viene individuato il Centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente in caso di richiesta di validazione per proroga o rinnovo oltre i sei mesi?

Nella procedura di validazione prevista dall'art. 3, comma 3, il CPI territorialmente competente è individuato sulla base della sede di svolgimento del tirocinio; tuttavia, qualora il CPI coincida con il soggetto promotore del tirocinio, e per ragioni organizzative lo stesso risulti diverso da quello territorialmente competente, il CPI competente alla validazione è individuato nel CPI che ha attivato e gestisce il tirocinio.

22. Cosa si intende per altre cause di documentata ed oggettiva impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa?

Si intendono quelli eventi imprevisi ed imprevedibili dovuti a cause di forza maggiore che determinano la chiusura dell'intera azienda e/o del reparto di svolgimento dell'attività formativa del tirocinante, ivi inclusi i periodi di chiusura aziendale per ferie non preventivamente programmati ed inseriti nel PFI, che rendono impossibile lo svolgimento dell'attività formativa di tirocinio. Tali eventi, se di durata superiore a 15 giorni consecutivi, determinano la sospensione dell'attività formativa di tirocinio. In caso di sospensione, il soggetto ospitante deve comunicarla al soggetto promotore e al tirocinante mediante la modulistica in uso, a differenza della chiusura aziendale già programmata che, invece, deve essere già indicata nel PFI.

23. Il tirocinante ha diritto a ferie o permessi vari?

Il tirocinio, non costituendo un rapporto di lavoro, non determina il diritto del tirocinante a ferie o permessi vari, e le eventuali assenze devono essere comunicate al soggetto ospitante ma non necessitano di documentazione giustificativa.

Le assenze per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, qualora di durata superiore a 30 giorni, ovvero dovute a chiusura aziendale per almeno 15 giorni consecutivi, determinano il diritto alla sospensione del tirocinio e della relativa indennità di partecipazione.

Tuttavia, in presenza di assenze non imputabili al tirocinante (ad. es. per festività o chiusure aziendali che non raggiungano il termine di almeno 15 giorni consecutivi previsti per la sospensione), si ritiene ragionevole neutralizzarle e non conteggiarle ai soli fini della determinazione della frequenza mensile necessaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione dovuta.

Le assenze del tirocinante, qualora superiori al 30% ma comunque inferiori al 50% su base mensile, possono determinare una riduzione dell'indennità di partecipazione dovuta.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda comunque a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

24. Esiste un limite minimo di partecipazione mensile all'attività formativa di tirocinio?

Fermo restando che è interesse del tirocinante garantire la massima partecipazione possibile per la realizzazione degli obiettivi formativi previsti nel PFI ed acquisire le relative conoscenze e competenze, qualora per specifiche esigenze del tirocinante non sia stato possibile il raggiungimento della frequenza minima mensile del 50% - che determina il diritto all'indennità mensile di partecipazione - pur essendo possibile non erogare l'indennità di partecipazione, si



ritiene comunque opportuno garantire al tirocinante una indennità/rimborso spese forfettario proporzionato alle giornate di effettiva partecipazione.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale è invece richiesta una partecipazione minima di almeno il 70% della durata complessiva del tirocinio.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

25. I soggetti percettori di ammortizzatori sociali hanno diritto all'indennità di partecipazione?

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (es. CIGO, CIGS, FIS, etc), di norma l'indennità non è dovuta. Tuttavia, nel caso in cui il predetto trattamento di sostegno al reddito sia inferiore all'importo minimo previsto dalla disciplina regionale, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità solo fino a concorrenza dell'indennità minima. Tuttavia, nulla vieta al soggetto ospitante di prevedere comunque, nell'ambito del PFI, un rimborso spese forfettario, ovvero altre facilitazioni economiche.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro (NASPI, DISS-COLL, etc), per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità almeno fino a concorrenza dell'indennità minima. In questo caso, tuttavia, nulla vieta al soggetto ospitante di erogare un'indennità di partecipazione, interamente cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima, nonché altre facilitazioni economiche.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

26. È possibile svolgere un tirocinio in modalità a distanza o mista?

Attualmente no. Il tirocinio in modalità a distanza o mista è subordinato alla approvazione di una specifica regolamentazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data in vigore della nuova disciplina.

27. Attraverso quale piattaforma regionale deve essere trasmessa la Convenzione e il Progetto formativo individuale?

Nelle more della implementazione delle funzionalità sul SIL o su altra piattaforma regionale, deve ritenersi temporaneamente non operativo l'obbligo di cui all'art. 7, comma 11, che prevede la trasmissione della Convenzione e del Progetto formativo individuale tramite il SIL o altra piattaforma regionale.

Con riferimento all'obbligo di trasmissione nei confronti dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, nelle more della operatività della procedura sulla piattaforma informatica del SIL regionale, il suddetto obbligo da parte del soggetto promotore deve essere comunque garantito mediante l'utilizzo della PEC.

28. Quali obblighi di comunicazione esistono nei confronti delle strutture sindacali?

Il soggetto promotore deve trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali un report sintetico riportante i dati, in forma anonima ed aggregata, sul numero dei tirocini attivati, fornendo le principali informazioni con riferimento ai settori di attività ed ai profili professionali maggiormente interessati dall'attività di tirocinio, alla durata dei tirocini, etc.

Nel complesso della nuova disciplina regionale, la suddetta comunicazione mensile alle strutture sindacali territoriali ha una finalità esclusivamente informativa, a differenza della informativa alle RSA/RSU sui singoli percorsi di tirocinio di competenza del soggetto ospitante che ha invece anche una funzione di controllo.

La suddetta comunicazione può essere effettuata mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti telematici, ovvero mediante PEC.



29. L'obbligo della trasmissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche di cui alla L. 608/1996 e s.m.i. è sempre a carico del soggetto ospitante, oppure può essere delegato ad altro soggetto?

Il tirocinio extracurricolare, pur non essendo un rapporto di lavoro, è soggetto all'obbligo della trasmissione della comunicazione obbligatoria telematica mediante mod. *Unilav* per gli eventi di inizio, proroga, cessazione anticipata del tirocinio, ivi inclusa la eventuale trasformazione in un rapporto di lavoro, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente.

Fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legislazione vigente, il suddetto obbligo di trasmissione è a carico del soggetto ospitante, che può assolverlo anche tramite i soggetti abilitati e/o delegati.

30. Quali sono i compiti del soggetto promotore nel monitoraggio dei tirocini attivati ai sensi della nuova disciplina regionale di cui alla L.R. 26/2023?

Nelle more della implementazione delle funzionalità sul SIL o su altra piattaforma regionale, ciascun soggetto promotore contribuisce al monitoraggio periodico dei tirocini extracurricolari attivati ai sensi della nuova disciplina attraverso i seguenti adempimenti:

- ✓ trasmissione mensile alla competente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro delle principali informazioni sui tirocini avviati nel periodo di riferimento, come da specifica nota prot. n. 24275 del 16.01.2023, mediante l'utilizzo dello specifico *format* di lavoro disponibile all'indirizzo:
[https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/politicheemercatodel lavoro](https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/politicheemercatodel lavoro;);
- ✓ trasmissione semestrale alla competente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro di un *report* di analisi sui tirocini promossi e sui risultati conseguiti, anche in termini di inserimento o reinserimento lavorativo.

Fino a successiva comunicazione, i suddetti compiti sono assolti mediante trasmissione all'indirizzo PEC: monitoraggio.tirocini@pec.rupar.puglia.it.

31. È possibile assolvere l'obbligo occupazionale di cui alla L. 68/99 mediante l'utilizzo del tirocinio extracurricolare a favore delle persone disabili ?

Sì, ma solo qualora il tirocinio extracurricolare sia stato preventivamente previsto/programmato nell'ambito delle specifiche Convenzioni di inserimento o integrazione lavorativa previste dall'art. 11, commi 1-3 e 4.

In tal caso, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento devono tener conto della situazione di disabilità; allo stesso modo, la durata del tirocinio deve essere determinata tenendo conto, oltre che delle conoscenze e competenze (in ingresso) già acquisite dal tirocinante e degli obiettivi formativi da conseguire, anche della situazione di disabilità del tirocinante.

Inoltre, i tirocini finalizzati all'assolvimento dell'obbligo occupazionale, oltre a presupporre la preventiva sottoscrizione di una Convenzione ex art. 11 L. 68/99, necessitano anche della preventiva valutazione di compatibilità con le residue capacità lavorative e del relativo rilascio del nulla-osta di competenza dell'Ufficio Collocamento mirato disabili.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste nell'ambito delle Convenzioni ex art. 11 della L. 68/99 sottoscritte.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda comunque a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.